

STATUTO
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1

Art. 1.1 La denominazione della società è "BANCA AIDEXA S.p.A." o "AIDEXA S.p.A."

Art. 1.2 Nel marchio, nell'insegna, nella corrispondenza commerciale, potrà altresì essere utilizzata la dizione "AIDEXA" o sue varianti, incluso a titolo esemplificativo "AideXa Bank".

Art. 2

La società ha sede in Milano e sede secondaria in Larino (CB).

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze e di sopprimerle.

Art. 3

Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i loro rapporti con la società è a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4

La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050), salvo proroga, senza diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione della stessa, oppure anticipato scioglimento.

OGGETTO

Art. 5

Art. 5.1 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, quivi operando anche secondo le norme e consuetudini vigenti.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché svolgere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5.2 La Società conformemente alle vigenti disposizioni normative può emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in Italia ed all'estero.

Art. 5.3 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario BANCA AIDEXA, ai sensi dell'art. 61, comma 4 del D.Lgs. n. 385/1993 emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6

Il capitale sociale è determinato in euro 10.000.000,00 (euro diecimilioni virgola zero zero) diviso in n. 100.000 (centomila) azioni prive di valore nominale, aventi diritto ad un voto ciascuna.

Art. 7

Il capitale sociale può essere aumentato, nei limiti e con le modalità di legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

Art. 8

Le azioni sono indivisibili e nominative ai sensi di legge.

La società non emette certificati azionari. Il possesso delle azioni costituisce di per sé solo adesione al presente statuto e alle deliberazioni delle assemblee degli azionisti.

Art. 9

La società può raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa.

I soci, su semplice richiesta del consiglio di amministrazione della società, purché unanimemente ed in diretta proporzione delle quote possedute, possono mettere a disposizione della società altri fondi e mezzi finanziari in conto capitale, senza obbligo di rimborso, per meglio consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 10

In caso di trasferimento delle azioni (e/o dei relativi diritti) per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, gli altri soci hanno il diritto di prelazione, in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute, con diritto di accrescimento a favore degli optanti riguardo alle azioni (e/o ai diritti) non optati.

A tal fine il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve farne offerta scritta, informandone contemporaneamente il consiglio di amministrazione e gli altri soci, indicando: l'acquirente, il corrispettivo e le condizioni di pagamento.

Gli altri soci, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'offerta, debbono dichiarare per iscritto, a pena di decadenza, se intendono esercitare il diritto di prelazione accettando integralmente il corrispettivo e le condizioni stabilite nell'offerta.

Gli altri soci avranno diritto di acquistare le azioni di cui un socio intenda disporre, oltretutto nel caso di vendita, altresì in qualsiasi altra ipotesi di trasferimento delle azioni nonché nelle ipotesi di costituzione di usufrutto, di costituzione in pegno e di altri vincoli che comunque limitino la piena disponibilità delle azioni medesime.

In tali casi il socio avrà diritto di disporre delle azioni soltanto previa offerta di vendita delle stesse agli altri soci, da comunicare anche al consiglio di amministrazione, con indicazione del prezzo richiesto, che verrà determinato con le modalità previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile, ed espletamento della procedura di cui ai precedenti commi.

Il diritto di prelazione non sussiste nel caso in cui il trasferimento, o altro vincolo, si attui, a qualsiasi titolo, a favore di altri soci o di discendenti dei soci.

Il mancato rispetto del presente articolo rende inefficaci nei confronti della società gli atti di trasferimento e i vincoli di qualsiasi genere costituiti sulle azioni.

Art. 11

La società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, a norma e con le modalità di legge.

ASSEMBLEE

Art. 12

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, o di quelli delle rispettive categorie, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano anche gli assenti, gli astenuti e i dissenzienti.

Art. 13

13.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi delle norme di legge.

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nei casi e con le modalità di legge.

A deroga di quanto sopra si deve considerare, tuttavia, regolarmente costituita l'assemblea convocata mediante avviso comunicato ai soggetti a cui spetta il diritto di voto con raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea si intende inoltre regolarmente costituita nel caso previsto dall'articolo 2366, comma 4, del Codice Civile.

13.2 L'Assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione e incentivazione. In particolare, l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, approva: (i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Collegio Sindacale, del direttore generale e del restante personale; (ii) gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. *stock option*); (iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Inoltre, in caso di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, l'Assemblea ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore al 100% (rapporto 1:1), ma comunque non eccedente il limite previsto ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari *pro tempore* vigenti (attualmente pari al 200%, rapporto di 2:1). La proposta potrà ritenersi validamente approvata con le maggioranze previste dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Art. 14

L'assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale, ma può riunirsi in luogo diverso, purché nel territorio nazionale ovvero in Unione Europea, Regno Unito o Svizzera.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soggetti a cui spetta il diritto di voto che, alla data dell'adunanza, risultino iscritti nel libro soci.

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto avente diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta e, in tal caso, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2372 del Codice civile.

Il voto del socio può essere espresso anche per corrispondenza.

Art. 16

Le assemblee ordinarie e straordinarie legalmente e validamente costituite deliberano con le maggioranze di legge.

Art. 17

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve aver luogo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero - laddove ricorrano le condizioni - entro i più lunghi termini previsti dalla legge.

Art. 18

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, da uno dei vice presidenti o dalla persona designata dall'assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei soggetti a cui spetta il diritto di voto di intervenire alla assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti, per constatare la regolare costituzione dell'assemblea, per dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento della stessa e per accertare i risultati delle votazioni.

Una volta avvenuta la constatazione della legale costituzione dell'assemblea da parte del presidente, tale costituzione e la validità delle deliberazioni dell'assemblea stessa non possono essere infirmate dalla astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti che si vengano a verificare nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione o motivo.

Art. 19

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato a maggioranza dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, redatto ai sensi di legge, firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale deve essere redatto da un notaio che, in questo caso, funge da segretario.

Le copie e gli estratti dei verbali, che non siano redatti in forma notarile, possono essere certificati conformi dal presidente e dal segretario.

AMMINISTRATORI

Art. 20

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da undici membri, anche non soci, nominati dall'assemblea.

Essi durano in carica tre esercizi, decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed in particolare dal D. Lgs. 1.9.1993, n. 385. Nella composizione dell'organismo viene garantita una equilibrata ripartizione tra componenti esecutivi e non esecutivi. Almeno un quarto dei componenti del consiglio di amministrazione (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore ove il primo decimale sia superiore a 5) deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 26 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 e dalla relativa disciplina di attuazione tempo per tempo vigente. L'assemblea designa tra i membri del consiglio di amministrazione il presidente e uno o più vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea l'intero consiglio di amministrazione si considera decaduto con effetto dall'assemblea, convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica, che nomina il nuovo organo amministrativo.

Art. 21

Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, ovvero in Unione Europea, Regno Unito o Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da qualsiasi amministratore o sindaco.

La convocazione è effettuata dal presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno cinque giorni o, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, indirizzati a tutti gli amministratori e a tutti i sindaci effettivi al domicilio risultante dai libri sociali; nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio e/o video conferenza.

Anche in assenza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando ad esso partecipino tutti gli amministratori in carica e i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti in discussione.

Il presidente, il vice-presidente vicario e l'amministratore delegato, anche su richiesta degli altri amministratori, possono invitare e autorizzare soggetti appartenenti al personale della società e/o di società facenti parte del Gruppo, o terzi a partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione ove ciò sia d'aiuto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ovvero consentire la partecipazione, senza

diritto di voto, alle adunanze del consiglio di amministrazione ad uditori.

Salvo quanto di seguito indicato, le deliberazioni del consiglio dovranno essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Qualsiasi deliberazione inerente le materie qui di seguito indicate, sia che riguardi la Società sia che riguardi il Gruppo: (i) sarà riservata alla competenza del consiglio di amministrazione; (ii) non potrà essere delegata a singoli amministratori o a comitati costituiti all'interno del consiglio; (iii) sarà approvata solo ove consti il voto favorevole di almeno otto (8) amministratori in carica:

(a) acquisti o atti di disposizione di beni mobili o immobili che abbiano un valore superiore al 30% del valore netto degli immobili della Società, qualora tale operazione non sia prevista nel business plan;

(b) richieste di autorizzazione allo svolgimento di nuove attività riservate ai sensi del Decreto Legislativo 1.9.1993, n. 385 e/o del Decreto Legislativo 24.2.1998, n. 58 e deposito delle relative istanze presso le competenti autorità di vigilanza;

(c) operazioni straordinarie (ivi incluse, proposte di fusione o scissione, conferimento in natura e proposte di aumenti di capitale), fatta eccezione per: (i) le riduzioni obbligatorie del capitale sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 2446, co. 2, e 2447 cod. civ.; e (ii) le modifiche del capitale sociale necessarie per assicurare il rispetto dei requisiti di patrimonializzazione e/o le prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza;

(d) approvazione di, e/o modifiche sostanziali a, il business plan della società e del Gruppo;

(e) investimenti e/o contratti materiali, laddove per "materiali" si intendono le operazioni che abbiano un valore superiore ad Euro 5.000.000;

(f) approvazione di e modifiche al piano di remunerazione ed incentivazione per gli amministratori e il personale più rilevante;

(g) accordi di *joint venture*;

(h) operazioni con parti correlate (come definite ai sensi del principio contabile IAS 24);

(i) piano di successione dei dirigenti chiave;

(l) nomina dei dirigenti chiave;

(m) "risk appetite framework" nonché ogni decisione relativa all'individuazione di obiettivi di patrimonializzazione superiori ai requisiti patrimoniali stabiliti dalla normativa primaria e secondaria applicabile e/o richiesti dalle Autorità di Vigilanza;

(n) nomina del *chief risk officer*;

(o) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, anche mediante appositi regolamenti, e la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia; e

(p) le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni modificative del Gruppo, nonché delle partecipazioni di rilievo in base alle normative di vigilanza o ai piani adottati dal consiglio di amministrazione medesimo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso in cui, allo spirare del 15° (quindicesimo) mese dalla data di entrata in vigore del presente statuto (nell'attuale ultima versione), la Banca d'Italia o la Banca Centrale Europea non abbiano rilasciato l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria da parte della Società, allora il consiglio di amministrazione della Società sarà tenuto a predisporre e ad approvare, entro il termine di 4 (quattro) mesi successivo allo spirare del 15° (quindicesimo) mese dalla data di entrata in vigore del presente statuto (nell'attuale

ultima versione), un nuovo business plan della società e del Gruppo che tenga conto del mancato rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria da parte della società.

Laddove non venga approvato il business plan della Società e del Gruppo da parte del consiglio di amministrazione nel termine di 4 (quattro) mesi di cui *supra*, decorsi ulteriori 11 (undici) mesi dalla data in cui il consiglio di amministrazione non abbia approvato il nuovo business plan della Società e del Gruppo (con la maggioranza qualificata di cui *supra*) e l'assemblea dei soci, prontamente convocata dal consiglio di amministrazione, deliberi in merito alla liquidazione volontaria della società, il consiglio di amministrazione completerà tutte le relative attività affinché, nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, il procedimento di liquidazione dovrà completarsi entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data della delibera dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il vice-presidente vicario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ne fa le veci il vice-presidente (senza funzioni vicarie), se nominato, e a seguire il consigliere più anziano.

Gli amministratori possono partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione. Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione viene redatto processo verbale che deve essere scritto su apposito libro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22

Il presidente del consiglio di amministrazione promuove la dialettica interna e l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario.

Al presidente spetta un emolumento annuo stabilito dall'assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

Art. 23

Al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società esclusi soltanto quelli riservati per legge, in modo tassativo, all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile, potrà delegare, determinando la durata e i limiti della delega e adottando idonei presidi per l'identificazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti (amministratore delegato e/o comitati), stabilendone i poteri e il relativo compenso, con facoltà di subdelega e con esclusione delle sole attribuzioni non delegabili. In tal caso l'amministratore delegato è tenuto a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio dei sindaci con cadenza almeno trimestrale, nonché ogniqualvolta si renda opportuno o necessario.

All'amministratore delegato non potranno essere contemporaneamente conferite anche deleghe in materia di controlli interni.

Il consiglio di amministrazione costituisce al suo interno un comitato per l'approvazione di operazioni con parti correlate. Il comitato sarà composto da n. 3 (tre) amministratori indipendenti e sarà chiamato a fornire le proprie valutazioni e pareri al consiglio di amministrazione e ad approvare le prospettate operazioni della società con soggetti che siano parti correlate della stessa.

Art. 24

A ciascun amministratore - nei limiti delle rispettive deleghe conferite - spetta la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in ogni grado di

giurisdizione ed in qualunque sede, compresi i giudizi di revocazione e cassazione.

Al consiglio di amministrazione compete inoltre il potere di nominare uno o più direttori generali e, in ogni caso, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, con determinazione dei relativi poteri.

All'amministratore delegato, al direttore generale e ai procuratori e mandatari, ove nominati, spetteranno, nei limiti dei poteri loro delegati o conferiti, la firma sociale e la rappresentanza legale della società.

SINDACI

Art. 25

Art. 25.1 L'assemblea ordinaria provvederà a norma di legge, ogni triennio, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti, designerà il presidente del collegio dei sindaci e fisserà la retribuzione annua spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intera durata del suo ufficio.

I sindaci sono rieleggibili.

Al collegio dei sindaci, anche in relazione ai requisiti, compiti, poteri e regole di funzionamento, si applicano le norme dettate dal Codice Civile nonché dalla normativa speciale in tema di enti creditizi di tempo in tempo vigente ed in particolare dal D. Lgs. 1.9.1993, n. 385 e dalle relative disposizioni attuative tempo per tempo vigenti.

L'assemblea conferisce inoltre, ogni triennio, su proposta motivata del collegio dei sindaci, l'incarico del controllo contabile ad una società di revisione in possesso dei requisiti di legge e ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico.

Art. 25.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

BILANCI E UTILI

Art. 26

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, nonché degli altri documenti prescritti dalla legge.

Art. 27

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del cinque per cento da destinare alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea ordinaria a norma di legge.

Art. 28

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società e dovranno essere assegnati al fondo di riserva straordinaria.

SCIoglimento E VARIE

Art. 29

Addivenendosi allo scioglimento della società in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa l'assemblea straordinaria delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori, fissandone anche i poteri e i compensi, e le modalità della liquidazione.

Art. 30

Per ogni controversia che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e che dovesse intervenire tra i soci oppure tra gli stessi e la società la soluzione sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto di tre membri nominato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il collegio deciderà in via rituale e secondo diritto.

Analogamente verranno risolte le controversie che dovessero insorgere tra la società e gli amministratori, i sindaci o i liquidatori.

Art. 31

Il presente statuto entrerà in vigore nel giorno in cui saranno ultimate le pratiche e gli adempimenti prescritti dalla legge.

Per quanto non espressamente previsto dallo stesso si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.